

Condizioni del programma Cashback per la coppia di carte Cashback di Swisscard AECS GmbH

1. Oggetto

- 1.1 Il programma Cashback per la coppia di carte Cashback di Swisscard AECS GmbH («emittente») include un riaccredito percentuale degli addebiti («transazioni con carte») al titolare di carta, in conformità alle presenti «Condizioni per il programma Cashback» («condizioni»).
- 1.2 Le condizioni valgono a completamento delle restanti disposizioni applicabili al rapporto contrattuale esistente tra l'emittente e il titolare di carta, in particolare delle «Condizioni per carte Charge e carte di credito di Swisscard AECS GmbH («CG»». In caso di eventuali discrepanze fra le CG e le condizioni, le presenti condizioni hanno la precedenza.

2. Partecipazione

- 2.1 Sono autorizzati a partecipare i titolari di una coppia di carte Cashback la cui inclusione nel programma Cashback è stata prevista dall'emittente («titolari di carta partecipanti»). L'emittente ha la facoltà di ampliare o limitare in qualsiasi momento la cerchia dei titolari di carta partecipanti e delle carte partecipanti.
- 2.2 Per il programma Cashback non è necessaria una registrazione separata.
- 2.3 L'emittente si riserva il diritto di rifiutare o sospendere la partecipazione al programma Cashback senza indicazione dei motivi.

3. Cashback

- 3.1 Con il programma Cashback, ai titolari di carta partecipanti è accordato un riaccredito percentuale sulle transazioni con carte (tasse, interessi, riaddebiti, arretrati, prelievi di contanti, bonifici, accrediti nonché transazioni provenienti da lotto, scommesse e casinò esclusi) effettuate con la carta principale ed eventuali carte supplementari («Cashback»). Per le valute estere e le transazioni all'estero il Cashback è determinato sulla base dell'importo in CHF addebitato sul conto della carta.
- 3.2 La percentuale di Cashback nonché le ulteriori condizioni del programma Cashback (incl. eventuali soglie massime del Cashback o del fatturato di carta che vi conferisce il diritto) saranno portate a conoscenza del titolare di carta partecipante in forma adeguata, per es. tramite il sito web dell'emittente. Esse possono essere modificate in qualsiasi momento dall'emittente. In base alla carta (carta American Express o Mastercard/Visa) può essere applicata un'altra percentuale per il Cashback.
- 3.3 Il Cashback viene accreditato una volta l'anno sul conto della carta del titolare di carta partecipante, per la prima volta l'anno successivo nello stesso mese dell'apertura del conto della carta. Il Cashback accumulato sarà visualizzato sulla fattura mensile insieme alla data del prossimo accredito («data di scadenza»). Condizione per l'accredito del Cashback ac-

cumulato è che alla data di scadenza il conto della carta non sia stato disdetto. In caso di disdetta della relazione con carta con effetto prima della data di scadenza non sussiste alcun diritto al Cashback maturato dall'ultima data di scadenza. Il Cashback accumulato alla data di scadenza sarà arrotondato a CHF 0.05. Un importo residuo rimanente a seguito dell'arrotondamento sarà trasferito sul periodo di fatturazione successivo. Il saldo residuo dovuto per il periodo di fatturazione corrente, rilevante per il calcolo degli interessi, non tiene conto del Cashback. Il saldo determinante per il calcolo del premio mensile nel caso di un'eventuale assicurazione del saldo non tiene conto del Cashback.

- 3.4 Fino a integrale pagamento di tutte le transazioni con carte su cui esso poggia, il Cashback sarà accreditato solo provvisoriamente. Nell'eventualità di riaddebito di una transazione (Chargeback), un Cashback già accreditato sarà dedotto e addebitato al conto della carta.
- 3.5 Un pagamento in contanti del Cashback è escluso.

4. Diritto applicabile e foro competente

Per il diritto applicabile e il foro competente si fa riferimento alle disposizioni delle CG.

Versione 03/2019